

ASSOCIAZIONE

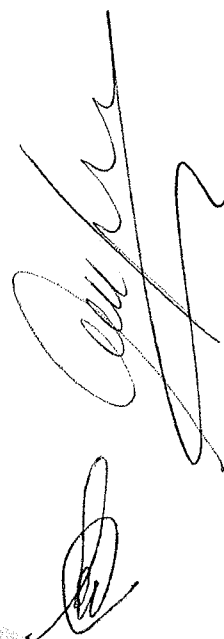
“AMICI CHIESE D'ORIENTE”

# STATUTO

**AMCOR**

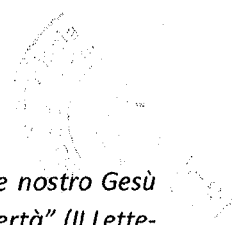
Amici Chiese d'Oriente

Sede legale:  
c/oStudio Rossi-Commercialisti  
C.so M. d'Azeglio, 30  
10125 Torino



# AMCOR

## AMCOR – Amici Chiese d'Oriente



*L'associazione, sospinta dalla parola dell'Apostolo Paolo "Voi conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà" (II Lettera Corinzi 8,9), si propone di unirsi nel nome del Signore per fare solidarietà con fratelli depositari di tesori di fede e cultura e provati da condizioni di indigenza e di isolamento.*

*Nata dall'impegno di volontariato svolto dai membri fondatori in occasione delle ostensioni straordinarie della Santa Sindone, essa mantiene un collegamento ideale con quella Santa Realtà, se ne lascia ispirare nell'individuare valori e obiettivi: si propone pertanto di approfondirne il messaggio e le problematiche, di viverne gli ideali, di promuoverne la conoscenza, di diffonderne la devozione, in spirito di comunione con la Chiesa di Torino e con la Chiesa Universale.*

Sulla base di questi principi ispiratori l'assemblea approva il seguente Statuto

### ART. 1 Costituzione

È costituita l'Associazione "Amici Chiese d'Oriente", che dall'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore assumerà la denominazione "Amici Chiese d'Oriente - Ente del Terzo Settore" in breve denominabile anche come "AMCOR - ETS".

### ART. 2 Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Torino (To).

Il mutamento dell'indirizzo all'interno dello stesso Comune non costituisce mutamento del presente Statuto se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città. Ciò non richiederà formale variazione dello Statuto.

Con delibera dell'Assemblea dei soci possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni ed uffici distaccati.

### ART. 3 Oggetto e scopo

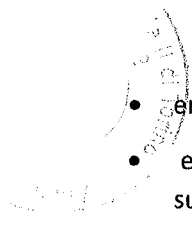
L'Associazione è apartitica, non violenta, a struttura democratica e senza scopo di lucro ed esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e in particolare le attività di cui all'art. 5, 1° comma, lettere i) e u) del DLGS 117/2017:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

La sua attività in particolare consiste in: iniziative di solidarietà a Cristianità dell'Asia, dell'Est Europa, nonché a favore di altre cristianità in situazioni di difficoltà.

Tali iniziative si sostanziano in:

- attività di assistenza economica, culturale e spirituale ai progetti pastorali delle cristianità dell'Asia e dell'Est Europa;
- attività di promozione di scambi culturali e spirituali tra i propri membri e con queste comunità sorelle;

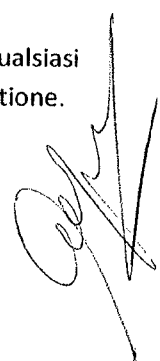
- 
- erogazione di contributi nei confronti di comunità delle Chiese d'Oriente in generale.
  - erogazione di borse di studio e di contributi particolari nei confronti di appartenenti a queste comunità su indicazione dei referenti delle comunità stesse.
  - attività di volontariato in occasione di eventi di particolare rilevanza cattolico-cristiana (ostensioni straordinarie della Sacra Sindone, visite del Pontefice nella comunità di Torino).

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il CD dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

#### **ART. 4 Patrimonio ed entrate dell'Associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai soci;
  - dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
  - degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
  - di eventuali donazioni e lasciti.
- 

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione e la quota annuale di rinnovo.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà dei soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli stabiliti.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione iniziale e il rinnovo annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione; neanche in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

#### **ART. 5 Soci**

Soci sono quanti vengono accolti a fare parte dell'Associazione secondo le disposizioni che seguono ed il loro numero è illimitato.

Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche senza alcuna distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta il diritto di voto nell'assemblea.

Ciascun socio ha diritto-dovere di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.





La qualifica di socio permette di esercitare questi diritti:

- partecipare all'assemblea e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, per l'approvazione del bilancio annuale e per la nomina degli organi sociali dell'associazione e di impugnare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- ricevere periodicamente informazioni circa la vita associativa.

Con la richiesta di associazione il socio acquisisce i seguenti doveri:

- di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
- di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di versare contributi per i bisogni dell'associazione e deliberati dal Consiglio Direttivo;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di osservarne lo Statuto e di partecipare attivamente alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta.

I richiedenti che non vedessero accolta dal Consiglio la loro domanda di adesione, possono ricorrere entro 60 (sessanta) giorni all'Assemblea dei Soci, che delibera sulla domanda non accolta in occasione della prima convocazione utile.

Ogni socio può in qualsiasi momento comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione.

Il mancato pagamento della quota associativa entro un anno dal termine fissato per il pagamento determina l'esclusione automatica dall'Associazione.

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire l'organo arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro stesso.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione, né lo stesso può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **ART. 6 Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione

- l'assemblea degli aderenti all'Associazione;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario del Consiglio Direttivo;



- il Tesoriere;

- L'Organo di Controllo (qualora richiesto dalla legge).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo

#### **ART. 7      Assemblea**

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'Organo sovrano dell'Associazione stessa e si riunisce in assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo).

Essa inoltre:

- approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo, del Tesoriere, dell'Organo di Controllo (qualora richiesto dalla legge) e può nominare un Consigliere Spirituale, che viene cooptato con funzione consultiva in Consiglio;
- nomina e revoca l'organo di controllo stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i componenti siano esterni all'Associazione (se previsto);
- delinea gli indirizzi generali dell'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione del socio proposta dal Consiglio direttivo;
- nomina un eventuale Presidente onorario;
- approva gli eventuali regolamenti e le loro variazioni;
- approva la quota sociale annua;
- delibera su eventuali altri argomenti sottoposti alla sua approvazione;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per i volontari. Tali spese devono essere opportunamente documentate.



L'assemblea straordinaria si riunisce in particolare per deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio e per le variazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

L'assemblea è convocata, in forma ordinaria o straordinaria, dal Presidente del Consiglio Direttivo, anche al di fuori della sede sociale, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 10 (dieci) aderenti o almeno 3 (tre) Consiglieri.



La convocazione è fatta mediante lettera o posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, inviata a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro Soci dell'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo (se presente) almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza.

E' consentita la presenza dei soci tramite l'utilizzo di piattaforme telematiche o di telecomunicazione atte a consentire l'espressione del voto dei soci in via elettronica o in altro modo, ad esempio, anche per corrispondenza.

L'assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi soci.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione e deve essere convocata ad almeno di 24 ore di distanza dalla prima.

Ogni socio dell'Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega scritta. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Consigliere o dipendente dell'Associazione.

Ciascun delegato non può farsi portatore di più di 3 (tre) deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per la nomina del Presidente del Consiglio Direttivo è richiesta la maggioranza assoluta.

Per l'approvazione dei Regolamenti occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea, convocata in forma ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro socio.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo. I verbali sono redatti dal Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente.

## **ART. 8 Il Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove) membri.

I Consiglieri devono essere soci dell'Associazione, durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo il Consiglio stesso fa luogo alla sua sostituzione chiamando alla sua sostituzione il primo escluso nell'ultima votazione per la nomina del Consiglio e, se questi non fosse più disponibile al secondo escluso e così via.

Il Consigliere sostituito dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Nell'ordine del giorno della prima assemblea disponibile successiva alla sostituzione deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato per la ratifica.

Ai Consiglieri non spetta alcun compenso.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- deliberare sull'ammissione dei nuovi Soci; istruire e decidere i procedimenti disciplinari nei confronti dei Soci e proporre le esclusioni di Soci all'Assemblea;
- provvedere alla gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo predisposto dal Tesoriere;
- deliberare sulle materie non esplicitamente riservate per statuto all'Assemblea dei Soci o che l'Assemblea deleghi;
- costituire, su proposta del Presidente, Commissioni consultive e di studio e gruppi di lavoro precisandone i compiti (Comitati tecnici);
- assumere e licenziare eventuali lavoratori dipendenti, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare svolgimento ed alla qualificazione dell'attività dell'Associazione; decidere in merito alle relative retribuzioni ed al relativo trattamento normativo;
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente del Consiglio Direttivo, anche a estranei il potere di compiere determinati atti in nome o per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) Consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera o posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, inviata a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima dell'adunanza o tre giorni in caso di urgenza. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri di persona o in tele o videoconferenza.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri e l'Organo di controllo (almeno la metà dei suoi membri in caso di organo plurinominale) ove nominato.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

È possibile partecipare al Consiglio anche in tele o videoconferenza.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

#### **ART. 9 Il Presidente**

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca e presiede l'assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni

#### **ART. 10 Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente del Consiglio Direttivo in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

#### **ART. 11 Il Segretario del Consiglio Direttivo**

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.

#### **ART. 12 Libri dell'Associazione**

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: con un preavviso di 3 (tre) giorni, su appuntamento, durante i normali orari lavorativi.

#### **ART. 13 Il Tesoriere – Organo di Controllo**

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio, accompagnandoli da idonee relazioni contabili.

Qualora obbligatorio per legge, l'Organo di Controllo è monocratico.

#### **ART. 14 Bilancio**

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

#### **ART. 15 Avanzi di gestione**

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore (ETS).

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ART. 16 Scioglimento**

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore (ETS) o a fini di pubblica utilità, previo il parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del D.LGS 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge o ad altri ETS secondo le disposizioni dell'Assemblea degli associati.

#### **ART. 17 Clausola compromissoria**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Torino.

**ART. 18 Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal DLG 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Torino 25 marzo 2023

